

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/1/UE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il diritto di ogni cittadino dell'Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede è riconosciuto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ⁽²⁾, contiene disposizioni per l'esercizio di tale diritto.
- (2) Le relazioni della Commissione, del 12 dicembre 2006 e del 27 ottobre 2010, sull'applicazione della direttiva 93/109/CE, rispettivamente, alle elezioni del 2004 e alle elezioni del 2009, hanno evidenziato la necessità di modificare talune disposizioni della direttiva 93/109/CE.
- (3) La direttiva 93/109/CE prevede che ogni cittadino dell'Unione che sia decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine sia escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza, in occasione delle elezioni al Parlamento europeo. A tale scopo, la direttiva 93/109/CE impone al cittadino dell'Unione di presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato membro d'origine che certifi che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine o che non risulta loro che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

(4) Le difficoltà che incontrano tali cittadini per individuare le autorità competenti a rilasciare detto attestato e per riceverlo nei termini appropriati, ostacolano l'esercizio del diritto di presentarsi come candidati e contribuiscono a far sì che il numero di cittadini dell'Unione, che si candidano alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, sia scarso.

(5) È pertanto opportuno sopprimere l'obbligo imposto a tali cittadini di presentare detto attestato, sostituendolo con una dichiarazione che confermi che la persona interessata non è decaduta dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo, da accludersi alla dichiarazione formale che tali cittadini sono tenuti a fornire a complemento della candidatura.

(6) Lo Stato membro di residenza dovrebbe essere tenuto a notificare allo Stato membro d'origine tali dichiarazioni, per verificare se il cittadino dell'Unione non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro d'origine. Una volta ricevuta tale notifica, lo Stato membro d'origine dovrebbe fornire allo Stato membro di residenza le pertinenti informazioni entro un termine che permetta di verificare efficacemente l'ammissibilità della candidatura.

(7) La mancata trasmissione di tali informazioni in tempo da parte dello Stato membro d'origine non dovrebbe comportare la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza. Qualora le pertinenti informazioni siano fornite in una fase successiva, lo Stato membro di residenza dovrebbe provvedere, con misure appropriate e conformemente alle procedure previste dal suo diritto nazionale, affinché ai cittadini dell'Unione decaduti dal diritto di eleggibilità nel proprio Stato membro d'origine che sono già iscritti nelle liste elettorali o sono già stati eletti sia impedito di essere eletti o di esercitare il mandato.

(8) Poiché la procedura di ammissibilità in uno Stato membro comporta necessariamente fasi amministrative supplementari per un cittadino di un altro Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare un termine diverso per la presentazione delle candidature elettorali da parte di cittadini dell'Unione che non possiedono la cittadinanza di tali Stati membri rispetto a quello stabilito per coloro che la possiedono. Qualsiasi differenza di termine dovrebbe essere limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di consentire di tener conto della notifica delle informazioni ricevute dallo

⁽¹⁾ Risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193) e del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

